



Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020

La [Legge di Bilancio 2020](#) introduce nel [DM n. 5046 del 25 Febbraio 2016](#) la definizione di digestato equiparato, quale prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica e ne stabilisce inoltre le condizioni di utilizzazione agronomica.

Legge di Bilancio 2020

527. Al [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

« o-bis) "[digestato equiparato](#)": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »;

b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

« [CAPO IV-bis UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO](#)

[Art. 31-bis. – \(Condizioni di equiparabilità\)](#)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
- b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- c) un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione; d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

[Art. 31-ter. – \(Modalità di utilizzo\)](#)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

[Art. 31-quater. – \(Controlli\)](#)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

Collegati:

[Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 | Legge di bilancio 2020](#)

[DM n. 5046 del 25 Febbraio 2016](#)

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)